

Statuto del
Gruppo parlamentare
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista
XIX legislatura

Approvato il 27 ottobre 2022

Articolo 1

(Gruppo Parlamentare)

1. Il gruppo parlamentare “Partito Democratico - Italia democratica e progressista”, di seguito denominato “Gruppo”, è costituito dalle deputate e dai deputati iscritti al Partito Democratico e dagli altri eletti ed elette nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo del Partito Democratico - Italia democratica e progressista” che ne facciano richiesta ed ha sede legale in via Uffici del Vicario, 21 a Roma.
2. Le delegazioni di altri partiti o movimenti politici che hanno sottoscritto l’accordo per la presentazione delle liste elettorali con il “Partito Democratico” possono costituire corrispondenti delegazioni all’interno del Gruppo.
3. Le ammissioni al Gruppo di altre deputate e deputati che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono decise dall’Ufficio di Presidenza. L’adesione di delegazioni delle deputate o dei deputati espressione di partiti o movimenti politici è deliberata dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
4. Il pluralismo è elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni parlamentare alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Articolo 2

(Principi e indirizzi)

1. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le deputate e i deputati.
2. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.
3. Negli organi del Gruppo la presenza dei due generi è paritaria.
4. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza parlamentare, designa i propri candidati e le proprie candidate tenendo conto del principio della parità di genere.
5. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori della Camera, sia in Assemblea sia in Commissione.
6. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, ai Segretari d’Aula, se si tratta dei lavori d’Aula e al Capogruppo della Commissione, se si tratta de lavori di Commissione.

Articolo 3

(Organi del gruppo)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all’attuazione dell’indirizzo politico: l’Assemblea, il/la Presidente, l’Ufficio di Presidenza e il/la Tesoriere.
2. Gli organi elettivi nonché i/le Capigruppo nelle Commissioni e nelle Giunte sono rinnovati allo scadere del primo biennio in coincidenza con il rinnovo delle Commissioni permanenti della Camera e possono essere riconfermati/e. Gli eletti e le elette e i/le riconfermati/e dopo il primo biennio durano in carica fino al termine della legislatura.

Articolo 4

(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea costituita da tutte le deputate e i deputati iscritti al Gruppo delibera sulle iniziative del Gruppo in sede politica e parlamentare.
2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del/la Presidente, o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti al Gruppo per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il/la Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno decimo degli/delle aderenti al Gruppo.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei/delle presenti.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno un decimo dei deputati.
5. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.
6. L'Assemblea elegge il/la Presidente e su sua proposta i/le Vicepresidenti, i/le Segretari e il/la Tesoriere che compongono l'Ufficio di Presidenza.
7. L'Assemblea elegge il/la Presidente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessun deputato/a abbia riportato tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due deputati/e che abbiano riportato il maggiore numero di voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto/a o entra in ballottaggio l'anziano come deputato/a e, tra deputati di pari anzianità, il/la più giovane per età.
8. L'Assemblea nomina l'Organo del controllo interno di cui all'articolo 11, comma 2.
9. L'Assemblea e tutti gli organismi del Gruppo possono essere convocati da remoto mediante collegamento telematico. La partecipazione per via telematica è equiparata a quella in presenza ad ogni effetto e concorre alla validità delle deliberazioni.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. Il/la Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento della Camera dei Deputati.
2. Promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare.
3. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 6

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal/dalla Presidente, dai/dalle Vicepresidenti, dai/dalle Segretari e dal/dalla Tesoriere. Nell'ambito dei/delle Vicepresidenti, il/la Presidente ha la facoltà di indicare un/una Vicepresidente vicario.
2. Dell'Ufficio di Presidenza fa sempre parte una tra le deputate o i deputati eletti nella Circoscrizione Estero.
3. Il/la Segretario o i/le Segretari con delega d'Aula curano l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea
4. Il/la Segretario o i/le Segretari con delega di coordinamento delle attività delle Commissioni permanenti, suddivise per aree tematiche, assicurano il raccordo tra l'Ufficio di Presidenza e i/le Capigruppo di Commissione.
5. Il/la Tesoriere elabora il piano di riparto delle risorse trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera dei Deputati e sottopone all'Assemblea l'approvazione del rendiconto di esercizio. Il/la Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto di sua competenza, e svolge le funzioni ad esso assegnate dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
6. L'Ufficio di Presidenza attua gli orientamenti del Gruppo, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, e garantisce la gestione, anche organizzativa, del Gruppo. L'Ufficio di Presidenza assume gli orientamenti del Gruppo nei casi di particolare urgenza per cui non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea; elabora e istruisce le proposte all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula della Camera; nomina il/la Direttore amministrativo. Il/la Presidente, in ogni occasione utile, e comunque almeno una volta al mese, può convocare l'Ufficio di Presidenza integrandolo con la partecipazione dei/delle Capigruppo delle Commissioni permanenti e con i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera appartenenti al Gruppo. Per la trattazione di temi specifici, nonché ove lo ritenga opportuno, può convocare altri componenti del Gruppo.
7. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonché ai/alle Capigruppo delle Commissioni, possono essere riconosciuti rimborsi secondo criteri e modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza su proposta del/della Tesoriere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento e dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
8. In caso di dimissioni di un componente dell'Ufficio di Presidenza, il/la Presidente nomina il/la sostituto sentiti i membri dell'Ufficio di Presidenza in carica.

Articolo 7

(Capogruppo di Commissione)

1. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ciascun gruppo di Commissione elegge il/la proprio Capogruppo.
2. I/le Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei/delle deputati/e al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso, l'individuazione di referenti per singoli argomenti; mantengono il raccordo con l'Ufficio di Presidenza del Gruppo e promuovono la collegialità delle decisioni.

Articolo 8

(Sanzioni)

1. L'Ufficio di Presidenza, in caso di assenze ingiustificate o per violazioni dello Statuto può assumere i seguenti provvedimenti:
 - a) Richiamo orale;
 - b) Richiamo scritto;
 - c) Sospensione dal Gruppo;
 - d) Esclusione dal Gruppo;
2. Contro le decisioni dell'Ufficio di Presidenza il/la deputato al quale è stata comminata la sanzione può far ricorso all'Assemblea.

Articolo 9

(Risorse finanziarie)

1. I contributi finanziari assegnati secondo le modalità di erogazione stabilite dall'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati costituiscono i proventi del Gruppo e sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del regolamento della Camera dei Deputati, tenendo conto del piano preventivo di riparto annuale definito dal/dalla Tesoriere, previa comunicazione all'Assemblea.
2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione nonché da beni e risorse devoluti dai Gruppi parlamentari delle precedenti legislature. Le eventuali spese o alienazioni di cespiti devono essere autorizzate dall'Assemblea.
3. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la distribuzione in alcun modo di avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, del tutto o in parte, dei contributi assegnati al Gruppo della Camera dei Deputati.

Articolo 10

(Rendiconto di esercizio)

1. Il rendiconto di esercizio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, è predisposto dal/dalla Direttore amministrativo e deliberato dal/dalla Tesoriere.
2. Il rendiconto è approvato a maggioranza dall'Assemblea del Gruppo, nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e trasmesso, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del regolamento al Presidente della Camera dei Deputati.

Articolo 11

(Gestione amministrativa e contabile)

1. Il/la Direttore amministrativo, nominato dall'Ufficio di Presidenza per tutta la durata della legislatura, è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo e svolge i compiti ad esso affidati dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, secondo modalità e procedure dalle stesse stabilite. Il/la Direttore amministrativo assicura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-quater del Regolamento della Camera, la pubblicazione sul sito del Gruppo di un documento relativo all'organizzazione degli uffici del Gruppo e del contratto collettivo di lavoro del personale con riferimento al trattamento economico.
2. L'organo di controllo interno, nominato dall'Assemblea per tutta la durata della legislatura, è composto da un iscritto al registro dei revisori legali, opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'Organo di controllo interno, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati compie controlli periodici per verificare la correttezza della gestione amministrativa e contabile l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle legge, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne, e redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.
3. La società di revisione legale individuata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.
4. Le funzioni di Tesoriere, Organo di controllo interno e Direttore amministrativo sono tra loro incompatibili.

Articolo 12

(Approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. In caso di votazione sugli articoli o sugli emendamenti è sufficiente per l'approvazione la maggioranza dei presenti, purché sia presente al voto la maggioranza dei componenti.
2. Per la revisione dello Statuto si applicano le stesse modalità ed è richiesta la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.

Articolo 13

(Norme finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati.